

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA DI AREE DI SUOLO  
PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO  
ALL'APERTO**

**DEHORS**

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 13.07.2003

Modificato con delibera di C.C. n. 8 del 25.03.2004

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO**

## **DEHORS**

### **Articolo 1.**

#### **Definizione di Dehors**

##### **- Art. 1 – primo comma**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento che fa seguito al regolamento edilizio Approvato dal Consiglio Comunale di Montanaro con delibera n. 24 del 10/04/2002, ed al Piano di qualificazione urbana approvato dal Consiglio Comunale di Montanaro con delibera n.29 in data 21/05/2001 per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili e fissi collocati in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (O privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Il periodo di installazione può essere temporaneo, stagionale, annuale e pluriennale per un massimo di anni 5 (cinque).

Il dehors stagionale oggetto della presente disciplina è una struttura aperta, mentre per dehors chiuso, ammissibile esclusivamente su suolo di proprietà privata, deve intendersi una struttura fissa per ristoro a carattere stabile e a tempo indeterminato, oggetto di Atto Autorizzativo.

### **Articolo 2.**

#### **Finalità**

La occupazione del suolo pubblico (O privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors è disciplinata dal presente regolamento, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale dell'ambiente cittadino elaborati dal Comune di Montanaro.

Il presente Regolamento determina i criteri per l'insediamento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento e le procedure per il conseguimento dello specifico Atto Autorizzativo.

“Per la collocazione di soli tavolini e sedie poggianti su suolo pubblico senza alcun' altra struttura fissa o mobile l'autorizzazione sarà rilasciata dal Servizio Commercio e Tributi.

Tale collocazione non dovrà contrastare con le Norme del Codice della Strada ed è soggetta al pagamento del COSAP.

I tavolini dovranno essere ritirati alla chiusura dell'esercizio e l'area dovrà essere completamente sgombrata.

Lo spazio occupato non potrà essere superiore all'ampiezza del prospetto dell'esercizio pubblico. Nel caso venga richiesto uno spazio maggiore la valutazione sarà a cura del Capo Settore dell'Area tecnica e Tecnica Manutentiva.”

### **Articolo 3. Atto Autorizzativo – modalità per le richieste**

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere il preventivo Atto Autorizzativo del Capo Settore dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva previa parere favorevole del Comando di Polizia Municipale e dell'avvenuto pagamento del COSAP la cui documentazione probatoria dovrà essere trasmessa al predetto Capo Settore dell'Area Tecnica da parte degli Uffici competenti.

Al fine dell'ottenimento dell' Atto Autorizzativo di cui al comma precedente, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al Comune di Montanaro almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors, formale richiesta, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Progetto edilizio redatto conformemente ai disposti dell'art.7 del Regolamento Edilizio e comunque composto da n.3 copie di Elaborati Grafici in scala 1:50 nei quali oltre alle caratteristiche della struttura , siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della Disciplina di Sosta o Divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero l'eventuale presenza di passaggi pedonali.
- b) Fotografia a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito.
- c) Nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata.
- d) Autocertificazione di iscrizione alla camera di commercio.
- e) Autocertificazione dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività.
- f) Copia dei versamenti COSAP relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'Atto Autorizzativo)

Le autorizzazioni temporanee o stagionali possono essere concesse per un massimo di 270 giorni nell'arco dell'anno solare e sono rinnovabili.

Le autorizzazioni pluriennali potranno essere concesse per un periodo massimo di cinque anni e sono rinnovabili.

Il dehors autorizzato dovrà a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello già autorizzato precedentemente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la permanenza del possesso dei requisiti necessari al rilascio, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata nelle precedenti lettere da a) ad e).

L'istanza di rinnovo dovrà essere corredata da idonea documentazione fotografica.

Il rinnovo e il permanere della validità dell'autorizzazione sono altresì subordinati alla regolarità dei versamenti del canone COSAP.

In sede di rinnovo dell'autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale verificherà d'ufficio il permanere dei requisiti necessari e già richiesti in sede di rilascio dell'autorizzazione, tra cui l'esatto adempimento del pagamento annuale del canone.

Allo scadere del termine dell'Atto Autorizzativo ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico o dal suolo privato gravato di uso pubblico ed il titolare dell'Atto Autorizzativo dovrà provvedere a sue cure e spese al perfetto ripristino del luogo.

#### **Articolo 4** **Fotografie e rinnovo**

Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors il titolare dell'Atto Autorizzativo è tenuto a consegnare, all'Ufficio Tecnico del Comune di Montanaro, duplice copia di idonea documentazione fotografica a colori della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo. In mancanza di tale documentazione, dovrà essere ripresentata tutta la documentazione prevista dal precedente art.3 secondo comma.

#### **Articolo 5** **Criteri di Collocazione**

Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare. In particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- In prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di intralcio alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli.
- L'Area occupata a dehors non dovrà interferire con le fermate del mezzo pubblico.
- Nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato lo spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di due metri.
- Nel caso in cui il dehors è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è di larghezza inferiore a mt.2, occorrerà comunque, garantire il flusso pedonale almeno per una larghezza di mt.2.
- Qualora il dehors occupi parte di una corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.
- In nessun caso può essere sistemato un dehors senza che siano garantite le adeguate misure per il passaggio dei mezzi di soccorso.
- Nelle Vie a doppio senso di marcia, questo deve essere mantenuto, secondo le norme del Codice della Strada, anche dopo l'installazione della struttura.

## **Articolo 6**

### **Criteri di Realizzazione**

L'area a dehors (salvo che nei percorsi porticati ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà confrontata con la tipologia architettonica specifica), deve essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi (Essenze consigliabili per effetto siepe tipo ligustrum, laurus cerasus, ilex aquifolium, ecc) tenuti a regola d'arte e di forma e dimensioni descritti nel progetto.

Il suolo dovrà essere lasciato in vista nei portici e nelle vie pavimentate con materiale lapideo. In particolare nei portici è ammessa la presenza delle sole fioriere che separano la parte del portico con la prospiciente strada. Nella parte di portico riservata a dehors deve essere consentito lo spazio per il passaggio di carrozzelle per portatori di handicap, quindi la rimanente area libera non deve essere inferiore a cm. 120 . Altrove potrà essere consentita, nella porzione dell'area interessata, la realizzazione di un pavimento, purchè sia semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune ed addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

Non saranno mai realizzate chiusure frontali o laterali, in qualsiasi modo (Tende a rulli o estendibili, fogli o pannelli in materiali plastica seppur trasparente, ecc.).

La copertura dei dehors è consentita, con esclusione dei portici. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabili e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o simili ( in particolare per la Piazza Luigi Massa si fa riferimento all'intervento n.15 del Piano di Riqualificazione Urbana).

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

## **Articolo 7**

### **Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale**

#### **OMBRELLONI**

Di forma rotonda o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego di ombrelloni è consentito in tutto il territorio Comunale, salvo che nei percorsi porticati. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare nel centro storico.

#### **TENDE A PANTALERA.**

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. E' necessario sempre rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressochè generalizzato in tutto il territorio Comunale ad esclusione del centro storico e dei percorsi porticati. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 2 metri dal piano calpestio.

#### **CAPANNO**

Costituito da una o più tende a falda inclinata con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. E necessario rispettare sempre criteri simmetrici rispetto alle aperture. Il punto di aggancio in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali abbassati al di sotto di 2 metri dal piano calpestio.

#### **DOPPIA FALDA**

Si presenta con due soluzioni:

- Con struttura centrale in modo da consentire una sorta di doppio pantalera.
- Con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.

La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario.

Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluso il centro storico. Ne è consigliabile l'uso nelle banchine dei viali.

La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, anch'essa non è consentita nel centro storico. Anche in questo caso non è consentita la installazione di teli verticali che possono essere abbassati al di sotto dei 2 metri dal piano calpestio.

## DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni:

- Con struttura centrale a volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.
- Con montanti perimetrali a volta semicilindrica aperta in testata (Tunnel)

Anche la doppia cappottina valgono le stesse condizioni previste per la doppia falda.

## PADIGLIONE

Si presenta con due soluzioni:

- A piccoli moduli ripetuti (Massimo 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura lignea e copertura a piramide.
- A pianta centrale varia, con struttura lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Queste soluzioni possono essere adottate su tutto il territorio Comunale, ma anche in questo caso l'installazione è consentita purchè i teli verticali non siano abbassati al di sotto dei 2 metri dal piano di calpestio.

Tali soluzioni possono occupare un massimo di 30 metri quadrati.

## CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura lignea o metallica o plastica sono idonee soprattutto per parchi e giardini, possono essere autorizzate in particolari circostanze ma esclusivamente in funzioni di singole manifestazioni e comunque per brevi periodo non continuativi tra loro.

## STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purchè in linea con i criteri generali del presente regolamento e purchè l'inserimento nel contesto, per quanto attiene la forma, volume colori e materiale, sia corretto. In tal caso la Commissione Edilizia dovrà esprimere il proprio parere in merito.

I dehors con autorizzazione pluriennale non potranno essere realizzati con struttura portante in calcestruzzo armato, in muratura, in materiale plastico e/o in alluminio anodizzato. La copertura dei predetti dehors dovrà essere realizzata in rame o con teli in fibra di vetro o similari, tipo tensostrutture. Si conferma il diniego per ogni tipo di chiusura laterale dei dehors (ad esclusione di fioriere e parapetti).

## **Articolo 8 Sanzioni**

L'Atto Autorizzativo è revocabile quando per omessa manutenzione la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata, nonché quanto la medesima abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con dehors non autorizzato o non rimosso comporterà la sanzione amministrativa prevista dall'art.20 del Nuovo Codice della Strada.

## **Articolo 9 Procedure**

Le richieste dell'Atto Autorizzativo e di Occupazione del Suolo Pubblico devono essere inviate al Sindaco.

L'Ufficio Protocollo Comunale invia l'originale della richiesta al Capo Settore dell'Area Tecnica, in qualità di Responsabile del Procedimento (R.d.P.), copia al Comandante dei Vigili Urbani e copia al Responsabile dell'Ufficio Tributi/Commercio.

Il Comandante dei Vigili Urbani dovrà esprimere entro 20 giorni dalla data di ricevimento il parere di conformità di natura viaria al R.d.P..

Entro 20 giorni dalla richiesta del R.d.P. il Responsabile dell'Ufficio Tributi /Commercio dovrà trasmettere al R.d.P. stesso copia dell'avvenuto pagamento del COSAP da parte del richiedente.









L'Atto Autorizzativo sarà rilasciato dal Capo Settore dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva.

## **Articolo 10 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore per le nuove autorizzazioni il quindicesimo giorno successivo all'inizio della sua pubblicazione, a norma dell'art. 71 della Statuto comunale.

Per quanto riguarda i dehors già autorizzati precedentemente, questi avranno l'obbligo di adeguarsi all'attuale regolamento entro il termine massimo del 31 Dicembre 2004.

## ALLEGATO A - GRIGLIA LOCALIZZATIVA

		TIPOLOGIE DI COPERTURE							
		 SOLUZIONI PRIVE DI COPERTURA	 OMBRELLONI	 PANTALERE	 CAPANNO	 DOPPIA FALDA MONTANTE CENTRALE	 DOPPIA FALDA MONTANTE PERIM.	 CAPOTTINA MONTANTE CENTRALE	 CAPOTTINA MONTANTE PERIM.
a	PRINCIPALI PIAZZE STORICHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	PERCORSI PORTICATI	<input type="checkbox"/>							
c	VIE PEDONALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
d	VIALI, SPONDE FLUVIALI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E/O AMBIENTALI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
e	PARCHI E GIARDINI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	RIMANENTI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>